



## CAPITANERIA DI PORTO DI MANFREDONIA

### ORDINANZA N° 17/2017

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Manfredonia,

- VISTI** gli artt. 17, 81 e 223 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura;
- VISTO** il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Regolamento relativo alla disciplina della pesca marittima;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 16769 in data 26.07.2017 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con cui è stato stabilito, per i pescherecci iscritti nei compartimenti da Manfredonia a Bari ed autorizzati all'esercizio della pesca con il sistema strascico comprendente: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, ad esclusione dei pescherecci abilitati alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, un periodo di interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca per 42 giorni consecutivi dal 31.07.2017 al 10.09.2017, ad eccezione delle navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata, per le quali l'interruzione è stata disposta per 30 giorni consecutivi dal 31.07.2017 al 29.08.2017;
- VISTO** l'art. 4 del D.M. n. 16769 in data 26.07.2017 recante "misure tecniche successive all'interruzione temporanea", il quale tra l'altro prevede:
- punto 1)**-nel periodo dal 11.09.2017 al 19.11.2017 l'esercizio della pesca con il sistema strascico e/o volante comprendente: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia è vietata nel giorno di venerdì sarà svolto, a scelta dell'armatore e previa comunicazione all'Autorità Marittima dei porti di base logistica:
- a) o per un ammontare totale non superiore a 60 ore, distribuite in 4 giornate su base settimanale;
  - b) o vietato in un altro giorno settimanale, definito dall'armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 09.00, all'autorità marittima dei porti di base logistica;
  - c) per le unità autorizzate alla pesca costiera ravvicinata, a partire dalla data di fine del fermo(29.08.2017) è disposta l'interruzione obbligatoria di ulteriori 10 giorni lavorativi, anche non consecutivi, da effettuarsi a scelta dell'armatore, previa comunicazione all'Ufficio marittimo di iscrizione, entro e non oltre il 31.10.2017;
- punto 2)**-decorso il periodo di cui al precedente punto 1), fermo restando la previsione di cui all'art. 3-comma 1 del predetto decreto Ministeriale, l'esercizio della pesca con il sistema strascico e/o volante comprendente: reti a strascico a divergenti,

sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti pelagiche a coppia, sarà svolto, a scelta dell'armatore, e previa comunicazione dall'autorità marittima dei porti di base logistica:

- a) o per un ammontare totale non superiore a 72 ore, distribuite in 5 giornate su base settimanale;
- b) o vietato in un altro giorno settimanale, definito dall'armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 09.00, all'autorità marittima dei porti di base logistica.

**RAVVISATA** la necessità, in conformità alla citata norma, di dover disciplinare la previsione del Decreto Ministeriale sopra menzionato;

## **ORDINA**

### **Articolo 1 (Porto di base logistica)**

Al fine di individuare l'autorità marittima competente a vigilare con puntualità sul rispetto della normativa prevista dal Decreto Ministeriale n. 16769 in data 26.07.2017 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari sopra descritto ed alla ricezione delle comunicazioni previste dall'articolo 2-comma 8 del decreto medesimo, l'armatore, unitamente alla consegna dei documenti di bordo, dovrà consegnare, compilato in ogni sua parte, anche l'allegato 1) alla presente ordinanza.

### **Articolo 2 (Misure tecniche successive all'interruzione temporanea- art. 4)**

1) nel periodo dal 11.09.2017 al 19.11.2017 di cui al D.M. n. 16769 in data 26.07.2017 l'esercizio della pesca con il sistema a strascico e/o volante comprendente: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti e reti da traino pelagiche a coppia è vietata nel giorno di venerdì ed in un altro giorno e sarà svolto, a scelta dell'armatore e previa comunicazione all'Autorità marittima dei porti di base logistica:

- a) o per un ammontare totale non superiore a 60 ore, distribuite in 4 giornate su base settimanale;
- b) o vietato in un altro giorno settimanale, definito dall'armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 09.00, all'autorità marittima dei porti di base logistica;
- c) per le unità autorizzate alla pesca costiera ravvicinata, entro la data del 31.10.2017 giusta art. 2-comma 4 del D.M. suddetto è disposta l'interruzione obbligatoria di ulteriori 10 giorni lavorativi, anche non consecutivi, da effettuarsi a scelta dell'armatore, previa comunicazione all'Ufficio marittimo di iscrizione;

2) decorso il periodo di cui al precedente punto 1), fermo restando la previsione di cui all'art. 3 del predetto Decreto ministeriale, l'esercizio della pesca con il sistema strascico comprendente: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti sarà svolto, a scelta dell'armatore e previa comunicazione all'Autorità marittima del porto di base logistica:

- a) o per un ammontare totale non superiore a 72 ore, distribuite in 5 giornate su base settimanale;
- a) o vietato in un altro giorno settimanale, definito dall'armatore e comunicato, anche del

medesimo giorno entro le ore 09.00.

Ai fini della scelta di cui predetti punti 1) e 2), gli armatori dovranno utilizzare l'allegato 2) alla presente ordinanza, da presentare entro le ore 09.00 del 11.09.2017.

Gli armatori delle unità da pesca autorizzate alla pesca costiera ravvicinata dovranno comunicare entro le ore 09.00 del medesimo giorno la previsione di cui all'art. 2-comma 4. del più volte richiamato Decreto ministeriale (interruzione obbligatoria di ulteriori 10 giorni, anche non consecutivi, da effettuarsi entro e non oltre il 31.10.2017)

### **Articolo 3**

#### **(continuazione attività – Art. 5-comma 4)**

Nel periodo di interruzione obbligatoria, gli armatori di unità da pesca, qualora previsti in licenza di pesca, possono optare per la continuazione dell'attività di pesca con gli attrezzi da posta, palangari, circuizione e draga idraulica.

Gli armatori che intendono avvalersi della predetta opzione dovranno comunicarlo entro e non oltre il giorno 31.07.2017 utilizzando l'allegato 3) alla presente ordinanza.

### **Articolo 4**

#### **(distanza dalla costa - art. 4-comma 4 e 5)**

Dalla data 31.07.2017 e fino al 31.10.2017 è vietato l'esercizio della pesca con il sistema strascico comprendente: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia, entro una distanza dalla costa inferiore a 6 miglia ovvero con profondità inferiore a 60 metri.

Dalla data 31.07.2017 e fino al 31.10.2017, in deroga al divieto precedente, le unità iscritte in IV categoria, abilitate alla pesca costiera locale entro sei miglia dalla costa e le unità con lunghezza fuori tutto fino a 15 metri, sono autorizzate a pescare oltre le 4 miglia dalla costa.

### **Articolo 5**

#### **(transito delle unità nell'areale sottoposta ad interruzione temporanea- art. 5-c. 2)**

Gli armatori delle unità da pesca che, operando in aree diverse dal compartimento di iscrizione hanno aderito all'interruzione dell'attività di pesca in tali aree, durante il periodo di interruzione temporanea (31 luglio – 10 settembre 2017), nel caso, allo scopo di svolgere operazioni tecniche, intendano transitare nelle acque del Compartimento marittimo di Manfredonia, dovranno comunicare all'Autorità marittima del porto di approdo con almeno n. 4 (quattro) ore di anticipo il loro arrivo in porto.

### **Articolo 6**

#### **(Sanzioni)**

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, con l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione e/o di quelle previste dalla vigente normativa in materia di pesca.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Manfredonia, li 31 LUG. 2017

**IL COMANDANTE**  
**C.F. (CP) Silvio DEL CASALE**



## Allegato 1

Alla

CAPITANERIA DI PORTO DI MANFREDONIA  
Sezione Armamento e Spedizioni

**OGGETTO:** D.M. n. 16769 del 26.07.2017 – Fermo obbligatorio temporaneo dell'attività di pesca con il sistema a strascico per l'anno 2017.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, telefono \_\_\_\_\_ indirizzo P.E.C. \_\_\_\_\_, armatrice dell'unità da pesca denominata \_\_\_\_\_ iscritta al n° \_\_\_\_\_ dei RR.NN.MM. & GG. di \_\_\_\_\_ - n. UE \_\_\_\_\_, dichiara che il predetto motopesca all'atto della consegna dei documenti di bordo risulta:

- a) autorizzata all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema strascico comprendente: reti a strascico a divergenti, sfogliare-rapidi, reti gemelle a divergenti giusta licenza di pesca/attestazione provvisoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata il \_\_\_\_\_ e valida fino al \_\_\_\_\_;
- b) equipaggiata con il sottoelencato personale:

Qualifica	Cognome/nome/luogo/data di nascita/codice fiscale	Matricola	Data imbarco

- c) convenientemente armata ed equipaggiata, atta all'impiego al quale è destinata (art. 164 del Codice della Navigazione);
- d) effettuerà il fermo nel porto di Manfredonia al proprio posto di ormeggio, ubicato presso la banchina di \_\_\_\_\_.

Manfredonia, \_\_\_\_\_

L'ARMATORE

(Timbro lineare e firma leggibile)

(SPAZIO RISERVATO ALLA SEZIONE ARMAMENTO E SPEDIZIONI)  
CAPITANERIA DI PORTO DI MANFREDONIA

I dati di cui alle precedenti lettere (b) e (c) risultano conformi a quanto riportato nei documenti consegnati all'atto del fermo.

L'unità ha esperimento presso questa Sezione:

- formalità di arrivo n° \_\_\_\_\_/2017 del relativo registro;
- formalità di partenza n° \_\_\_\_\_/2017 del relativo registro.

LA SEZIONE ARMAMENTO E SPEDIZIONI

(Allegato 2)

(comunicazione dell'ulteriore giorno di fermo di cui all'art. 4 D.M. n. 16769 del 26.07.2017)

All'Autorità marittima di \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di armatore dell'unità da pesca denominata \_\_\_\_\_, iscritta al n. \_\_\_\_\_ dei RR.NN.MM.& GG. di \_\_\_\_\_, abilitata con il sistema a strascico

### COMUNICA

1) che nel periodo dal 11.09.2017 al 19.11.2017 - art. 4-comma 2 del DM n. 16769 del 26.07.2017 svolgerà la seguente attività lavorativa (**segnare la voce che interessa**):

A) numero 60 ore, distribuite in 4 giornate su base settimanale;

B) nei giorni di \_\_\_\_\_ di ogni settimana.

Per quanto sopra dichiara che il M/P \_\_\_\_\_, per i restanti giorni della settimana (dalle ore 00.01 alle ore 23.59), resterà ormeggiato presso la banchina \_\_\_\_\_ del porto di \_\_\_\_\_.

2) che, successivamente alla data del 19.11.2017 - art. 4-comma 2 del DM n. 16769 del 26.07.2017, svolgerà la seguente attività lavorativa (**segnare la voce che interessa**):

A) numero 72 ore, distribuite in 5 giornate su base settimanale;

B) nei giorni \_\_\_\_\_ di ogni settimana.

Per quanto sopra dichiara che il M/P \_\_\_\_\_, per restanti giorni della settimana (dalle ore 00.01 alle ore 23.59), resterà ormeggiato presso la banchina \_\_\_\_\_ del porto di \_\_\_\_\_.

Fa presente, inoltre che, in caso di cause di forza maggiore, comunicherà con la tempistica prevista le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie.

\_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_  
(L'armatore)

Alla Autorità marittima di \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di armatore dell'unità da pesca denominata \_\_\_\_\_, iscritta al n. \_\_\_\_\_ dei RR.NN.MM. e GG. di \_\_\_\_\_, - n. UE \_\_\_\_\_, titolare di licenza di pesca n. \_\_\_\_\_, abilitato alla pesca con i seguenti sistemi di pesca:

---

**comunica**

ai sensi dell'art. 5-comma 4) del DM n. 16769 del 26.07.2017, di voler continuare l'attività di pesca durante il periodo di "interruzione temporanea obbligatoria" con i seguenti sistemi di pesca previsti sulla licenza di pesca sopra menzionata: \_\_\_\_\_

**chiede**

l'intervento del personale di codesta Autorità marittima al fine di verificare l'avvenuto sbarco degli attrezzi necessari per la pesca con il sistema strascico e/o apposizione dei sigilli sulle attrezzature "strascico" in dotazione alla predetta unità da pesca ed il conseguente rilascio dell'attestazione provvisoria.

**dichiarazione**

(art. 46 – dpr 445/2000)

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 dichiara che, nel periodo dal 16.08.2015 al 26.09.2016, non deterrà a bordo della predetta unità da pesca, alcun elemento riconducibile ed utilizzabile per la pesca a strascico ma, viceversa, deterrà esclusivamente gli attrezzi indispensabili per la pesca con i seguenti sistemi di pesca \_\_\_\_\_, dei quali ha la piena disponibilità sin dalla data della presente.-

\_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_  
(L'armatore)

FIRMA DEL CAPO BARCA: \_\_\_\_\_